

<p>AVV. EZIO MOLA 70010 Casamassima (BA), via Valfondo n. 11 Tel. 3477173097 Email: avvocato.eziomola@gmail.com P.e.c.: avvocato.eziomola@pec.it</p>	<p>AVV. ALESSANDRO VOLPE 70122 Bari, via Marchese di Montrone n. 106 Tel. 340.0858062 Email: avv.alessandrovolpe@yahoo.it P.e.c.: alessandrovolpe@pec.it</p>
---	--

TRIBUNALE DI BARI

Sezione Fallimentare

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex D.Lgs. 14/2019

Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e segg. D.Lgs. 14/2019

Per

La sig.ra **SANTORO ISABELLA**, c.f. _____, nata a _____ il _____ e residente in _____, elettivamente domiciliata in Bari alla via Marchese di Montrone n. 106, presso lo studio dell'**Avv. Alessandro Volpe**, c.f. VLPLSN80A20A662F, che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al presente atto, congiuntamente o disgiuntamente all'**Avv. Ezio Mola**, c.f. MLOZEI81P29A662Y, e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche agli indirizzi P.E.C. alessandrovolpe@pec.it e avvocato.eziomola@pec.it.

PREMESSA

La ricorrente:

- è debitrice civile non fallibile in condizione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14/2019;
- ha depositato istanza di designazione di professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi presso il Tribunale di Bari, che ha nominato all'uopo l'Avv. Angela Antonicelli, con studio in Sammichele di Bari (BA) alla Via della Resistenza n. 69, nell'ambito della procedura n. **(all.1 provvedimento di nomina OCC)**;
- con l'assistenza degli scriventi difensori in qualità di *advisor*, ha preso immediati contatti con il nominato O.C.C., rappresentando la propria situazione familiare e patrimoniale e le ragioni del proprio sovraindebitamento esponendo le partite attive e passive.
- a seguito dell'incontro intercorso presso lo studio della nominata professionista

facente funzioni di O.C.C., ha maturato la convinzione che la scelta auspicabile tra le varie opzioni offerte dal nuovo Cod. Crisi è quella della Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e segg. D.Lgs. 14/2019.

Tanto premesso, visti gli art. 67 e segg. D.Lgs. 14/2019, la ricorrente

deposita

- a. elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b. elenco di tutti i beni del debitore e degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d. attestazione sulla fattibilità del piano a firma del Gestore della crisi, con il quale la stessa assevera che la Proposta risulta corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art.67, co.2, D.Lgs. 14/2019, ed esprime un giudizio positivo in ordine alla completezza e attendibilità della documentazione prodotta, nonché la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore avanzata dalla ricorrente, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente poiché rappresenta la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili;
- e. indicazione della composizione del nucleo familiare e certificato di stato di famiglia;
- f. elenco delle spese occorrenti necessarie al sostentamento della ricorrente e della sua famiglia.

La ricorrente, inoltre, dichiara di aver sottoscritto in calce il presente ricorso dopo accurata lettura, conferma del suo contenuto e visione dei documenti depositati e si impegna, ove necessario, ad integrare i punti che, a giudizio della S.V. Ill.ma, meritino

chiarimenti, modifiche e/o integrazioni, nonché a depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

Sussistendo, quindi, le condizioni tutte previste dalla legge, la sig.ra Santoro, come in atti rappresentata e difesa e con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi deposita nella cancelleria di codesto Ecc.mo Tribunale di Bari la presente proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore, supportata dalla documentazione di legge.

Ciò premesso,

SI ESPONE

§.1 In ordine ai requisiti soggettivi di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Ricorrono tutti i presupposti di ammissibilità di cui al D.Lgs. 14/2019, in quanto la ricorrente:

- versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art.2, co.1, lett.c, D.Lgs.14/2019, trovandosi in stato di insolvenza ai sensi dell'art.2, co.1, lett.b, del citato decreto legislativo, ossia in uno stato che *"...si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*;
- non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II, Sez. III, di cui al D.lgs.14/2019;
- non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti alla domanda né ha beneficiato dell'esdebitazione;
- non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- è consumatore ai sensi dell'art.2, co. 1, lett.b, D.Lgs.14/2019, ossia *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle"*

società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

§.2 In ordine ai requisiti soggettivi di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

La presente domanda è corredata dall'allegata documentazione prevista ex art.67, co.2, D.Lgs. 14/2019, e, in particolare:

- 1) elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- 2) elenco dei beni di proprietà della ricorrente e degli atti di amministrazione straordinaria compiuti negli ultimi cinque anni;
- 3) copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 4) elenco delle spese occorrenti per il sostentamento del nucleo familiare;
- 5) certificato di residenza e stato di famiglia;
- 6) relazione particolareggiata ed attestazione di fattibilità del professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi.

§.3 In ordine alla situazione familiare, economica e patrimoniale della ricorrente

Il nucleo familiare della ricorrente comprende

Il nucleo familiare risiede in
residenza e stato di famiglia).

(all.2 certificato di

Il reddito attualmente prodotto dalla ricorrente deriva dalla sua attività lavorativa in qualità di

grazie alla quale percepisce una retribuzione media mensile di ca. , a cui si aggiungono di tanto in tanto le competenze relative al lavoro straordinario eventualmente svolto (**cf. all.7 buste paga sett., ott. e nov. 2022**).

Il patrimonio immobiliare della ricorrente, come risulta dalle risultanze catastali estratte (**all.8 risultanze catastali**), è costituito unicamente da

che costituisce la sua prima casa ed è il luogo nel quale la sua famiglia ha stabilito la sua residenza sin da allora.

Il patrimonio mobiliare della ricorrente, come risulta dalle risultanze PRA estratte (**all.10 visura PRA**) è invece costituito unicamente

e acquistata dalla ricorrente nel di valore attuale nullo (l'auto è fuori mercato).

Nessun valore di realizzo può essere attribuito ai beni mobili e suppellettili di valore solo affettivo.

§.4 In ordine agli atti di disposizione compiuti dalla ricorrente

Dalla documentazione esaminata dalla professionista facente funzioni di Organismo di composizione della crisi e come dichiarato dalla ricorrente (**all.11 autocertificazione atti di disposizione**), non risultano atti di disposizione né atti di straordinaria amministrazione del patrimonio effettuati negli ultimi cinque anni. A suo carico non sussistono crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

§.5 In ordine alle cause che hanno determinato il sovraindebitamento

La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile che ha determinato il sovraindebitamento della ricorrente trova origine

§.6 Tabella riassuntiva del passivo

Il passivo ricostruito tiene conto:

- delle risultanze della Centrale rischi Banca Italia (**all.12 centrale rischi**) e CRIF (**all.13 crif**) della ricorrente;

- delle risultanze della situazione debitoria fornita da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. (**all.14 dichiarazione di credito AdER**) e delle dichiarazioni di credito inviate al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento;
- delle risultanze dell'attività di circolarizzazione del credito bancario, finanziario, tributario e previdenziale.

All'esito delle verifiche condotte, il passivo complessivo, comprensivo dei costi di massima della presente procedura, è risultato così composto:

La ricorrente è gravata da una situazione debitoria di _____ al 31.12.2022, salvo miglior precisazione del debito, nascente da obbligazioni contratte personalmente, alla quale vanno sommati i costi prededucibili dell'OCC e privilegiati ex art. 2751-bis n. 2 c.c. degli scriventi *advisors*.

Lo schema testé riassunto è stato elaborato secondo i criteri di legge tenuto conto delle disposizioni che regolano il trattamento dei crediti secondo ordine delle preferenze e modalità di calcolo degli interessi alla data odierna di presentazione del ricorso.

Di seguito vengono esplicitate le singole poste passive.

§.7 Credito prededucibile dell'OCC e privilegiato degli *advisors* (Avv. Alessandro Volpe ed Ezio Mola)

Vengono appostate in prededuzione le competenze professionali di spettanza dell'Avv. Angela Antonicelli in qualità di professionista facente funzioni di O.C.C. per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate secondo la tabella ministeriale di riferimento in _____ ex art.16 D.M. 202/2014 (**all.18 compenso OCC**).

Vengono appostate in privilegio ex art. 2751 bis, comma 1, n.2) c.c. le competenze professionali di spettanza degli Avv.ti Alessandro Volpe ed Ezio Mola, quantificate complessivamente in _____ comprensive delle spese vive sostenute e degli accessori di legge, maturate in ragione dell'attività di consulenza ed assistenza già svolta (compresa l'attività di redazione della proposta e del piano sulla base dei documenti offerti), di interfaccia con l'OCC e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura, come da preventivo sottoscritto (**all.19 preventivo *advisors***).

§.8 Crediti privilegiati e chirografari di Agenzia delle Entrate Riscossione per conto di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari, Uff. Territoriale

La ricorrente è debitrice nei confronti di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari, Uff. Territoriale, per imposte, interessi e sanzioni, per complessivi € 5.641,74, di cui:

1. _____, oltre sanzioni e interessi calcolate in privilegio al 100% del loro ammontare ex artt.2758 e 2749 c.c. e n.7 art.2778 cc;
2. _____, oltre sanzioni e interessi in privilegio al 100% del loro ammontare ex artt.2752 e 2749 c.c. e n.18 art.2778 cc.

Tali somme sono state affidate per il recupero in parte ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., che, a tal fine, ha notificato alla ricorrente diverse cartelle esattoriali, così come risulta dalla dichiarazione di credito fornita da Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. (**all.14 dichiarazione di credito AdER**).

§.9 Crediti privilegiati e chirografari di Agenzia delle Entrate Riscossione per conto di Regione Puglia nonché di Regione Puglia

La ricorrente è debitrice nei confronti di Regione Puglia per Tassa automobilistica ex art.17 L. 449/97, oltre interessi e sanzioni per complessivi _____ calcolati in privilegio al 100% ex artt.2752 c.c. u.c. e n.20 art.2778 c.c., somma affidata per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., che, a tal fine, ha notificato alla ricorrente le cartelle esattoriali, così come risulta dalla dichiarazione di credito fornita da Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. (**all.14 dichiarazione di credito AdER**) e come risulta dalla dichiarazione di credito fornita dall'Ente (**all.20 PEC precisazione credito Regione Puglia**).

§.10 Crediti privilegiati e chirografari di Agenzia delle Entrate Riscossione per conto di Comune di Bari

La ricorrente è debitrice nei confronti di Comune di Bari per complessivi € _____ ,
di cui:

1. € _____ per TARI oltre interessi e sanzioni, calcolati in privilegio al 100% ex artt.2752 c.c. u.c. e n.20 art.2778 c.c.;
2. € _____ } per contravvenzioni ex L.689/91, oltre interessi e sanzioni calcolati in chirografo al 100%.

Tali somme sono state affidate per il recupero in parte ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., che, a tal fine, ha notificato alla ricorrente diverse cartelle esattoriali, così come risulta dalla dichiarazione di credito fornita da Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. (**all.14 dichiarazione di credito AdER**). Si rappresenta come il credito di _____ a titolo di quarta rata TARI 2021, segnalato dal Comune di Bari con nota di precisazione del credito Prot. N. 0105922/2022 del 4.4.2022, non sussiste, in quanto la suddetta rata è stata versata dalla ricorrente al Comune in data 10.6.2022 (**all.24 precisazione del credito Comune di Bari; all.25 quietanza di pagamento F24 semplificato**).

§.11 Crediti chirografari di Agenzia delle Entrate Riscossione per conto di Prefettura di Bari

La ricorrente è debitrice nei confronti di Prefettura di Bari per contravvenzioni ex L.689/91, oltre interessi e sanzioni calcolati in chirografo al 100%, per un ammontare complessivo pari a € _____ , somma affidata per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., che, a tal fine, ha notificato alla ricorrente diverse cartelle esattoriali, così come risulta dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**all.14 dichiarazione di credito AdER**).

§.12 Crediti chirografari di Agenzia delle Entrate Riscossione per conto di Tribunale di Foggia

La ricorrente è debitrice nei confronti di Tribunale di Foggia per spese processuali calcolate in chirografo al 100%, per un ammontare complessivo pari a € 1.000.000, somma affidata per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., che, a tal fine, ha notificato alla ricorrente una cartella esattoriale, così come risulta dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**all.14 dichiarazione di credito AdER**).

§.13 Crediti chirografari di Agenzia delle Entrate Riscossione per conto di Tribunale per i minorenni di Taranto

La ricorrente è debitrice nei confronti di Tribunale per i minorenni di Taranto per spese processuali calcolate in chirografo al 100%, per un ammontare complessivo pari a € 1.000.000, somma affidata per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., che, a tal fine, ha notificato alla ricorrente una cartella esattoriale, così come risulta dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**all.14 dichiarazione di credito AdER**).

§.14 Crediti chirografari di Agenzia delle Entrate Riscossione per conto di Comune di Bitonto

La ricorrente è debitrice nei confronti di Comune di Bitonto per contravvenzioni ex L.689/91, oltre interessi e sanzioni calcolati in chirografo al 100%, per un ammontare complessivo pari a € 1.000.000, somma affidata per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., che, a tal fine, ha notificato alla ricorrente diverse cartelle esattoriali, così come risulta dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**all.14 dichiarazione di credito AdER**).

§.15 Crediti chirografari di Agenzia Riscossione s.p.a.

La ricorrente è debitrice nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. per l'aggio riferito alle cartelle esattoriali notificate, calcolato in chirografo al 100%, per un ammontare complessivo pari a € [REDACTED], così come risulta dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**all.14 dichiarazione di credito AdER**).

§.16 Crediti chirografari di Santander Consumer Bank s.p.a.

La Santander Consumer Bank s.p.a. vanta un credito verso la ricorrente per un importo complessivo pari ad € [REDACTED], somma rinveniente dal contratto di credito n.14364977 del 04/04/2018 che prevede il versamento di una rata mensile di rimborso pari a € [REDACTED] (**all.15 dichiarazione di credito santander**).

Detto finanziamento è servito alla Santoro: (i)

§.17 Crediti chirografari di Futuro s.p.a. (Equilon - Gruppo Compass Banca s.p.a.)

La Futuro s.p.a. vanta un credito verso la ricorrente per un importo complessivo pari ad € [REDACTED], somma rinveniente dal contratto di credito n.717645 di cessione del quinto dello stipendio, del 06/12/2019, che prevede la trattenuta in busta paga di una rata mensile di rimborso pari a € [REDACTED] (**all.16 contratto di cessione del quinto futuro**).

Detto prestito è servito alla Santoro: (i)

§.18 Crediti chirografari di Findomestic Banca s.p.a.

La Findomestic Banca s.p.a. vanta verso la ricorrente: **(i)** un credito per un importo complessivo pari ad [REDACTED], somma rinveniente dal contratto di credito n.202.206.717.301.64 del 31/05/2021 che prevede il versamento di una rata mensile di rimborso pari a [REDACTED] (**all.17 contratto di finanziamento findomestic**). Detto prestito è servito alla Santoro per

§.19 In ordine alla valutazione del merito creditizio della ricorrente e alla diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni

Al fine di consentire alla S.V. di valutare la diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere le obbligazioni si precisa che determinante è stata la concessione di finanziamenti, a partire dal 2018, che, gravando in maniera spropositata sulla complessiva ed effettiva capacità reddituale della ricorrente, hanno determinato lo

squilibrio finanziario che poi è sfociato nella situazione di perdurante squilibrio che ha originato il sovraindebitamento.

In particolare:

1. l'esposizione debitoria nei confronti della creditrice Santander Consumer Bank s.p.a. deriva da impegni contrattuali assunti in epoca (2018) in cui la ricorrente poteva contare su redditi derivanti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato per i quali nel 2018 percepiva uno stipendio netto di **(all.21 busta paga marzo 2018)**;
 - a. nel 2018, a fronte di una produzione mensile di reddito di € l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile ex art.68, comma 3, D.Lgs. 14/2019, era pari ad € (somma calcolata in base all'importo dell'assegno sociale per il 2018, pari a € 453,00, e al nucleo familiare della ricorrente, composto all'epoca da tre membri - la ricorrente e i suoi due figli - e per il quale andava quindi applicato il coefficiente di 2,04 in base alla scala di equivalenza ISEE);
 - b. pertanto, a fronte di un reddito mensile di e dell'importo mensile pari ad necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile ex art.68, comma 3, D.Lgs. 14/2019, la creditrice avrebbe potuto concedere un prestito che prevedesse il rimborso massimo, su base mensile, di € 113,88;
 - c. il contratto di credito n.14364977 del 04/04/2018 prevede invece il versamento di una rata mensile di rimborso mensile pari a € ;
 - d. il merito creditizio della ricorrente pertanto non è stato correttamente valutato dalla creditrice Santander Consumer Bank s.p.a.;**
2. l'esposizione debitoria nei confronti della creditrice Futuro s.p.a. (Equilon - Gruppo Compass Banca s.p.a.) deriva da impegni contrattuali assunti in epoca (2019) in cui la ricorrente poteva contare su redditi derivanti dal contratto di

lavoro a tempo indeterminato per i quali nel 2019 percepiva uno stipendio netto di :) (**all.22 busta paga novembre 2019**), somma che tuttavia a fronte del finanziamento concesso da Santander si riduceva a €

a. nel 2019 a fronte di una produzione mensile di reddito di € l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile ex art.68, comma 3, D.Lgs. 14/2019, era pari ad (somma calcolata in base all'importo dell'assegno sociale per il 2019, pari a € 458,00 e al nucleo familiare della ricorrente, composto all'epoca da tre membri - la ricorrente e i suoi due figli - e per il quale andava quindi applicato il coefficiente di 2,04 in base alla scala di equivalenza ISEE);

b. pertanto, a fronte di un reddito mensile di : € dell'importo mensile pari ad : necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile ex art.68, comma 3, D.Lgs. 14/2019, la creditrice avrebbe potuto concedere un prestito che prevedesse il rimborso massimo, su base mensile, di € 88,95;

c. il contratto n.717645 di cessione del quinto dello stipendio, del 06/12/2019, prevede invece la trattenuta in busta paga di una rata mensile di rimborso pari a €);

d. il merito creditizio della ricorrente pertanto non è stato correttamente valutato dalla creditrice Futuro s.p.a.;

3. l'esposizione debitoria nei confronti della creditrice Findomestic Banca s.p.a. deriva da impegni contrattuali assunti in epoca (2021) in cui la ricorrente poteva contare su redditi derivanti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato per i quali nel 2021 percepiva uno stipendio netto di : (**all.23 busta paga maggio 2021**), somma che, tuttavia, a fronte del finanziamento concesso da Santander e Futuro s.p.a., si riduceva ad : ;

- a. nel 2021 a fronte di una produzione mensile di reddito di € 460,28 l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile ex art.68, comma 3, D.Lgs. 14/2019, era pari ad € 938,97 (somma calcolata in base all'importo dell'assegno sociale per il 2021, pari a € 460,28 e al nucleo familiare della ricorrente, composto all'epoca da tre membri - la ricorrente e i suoi due figli - e per il quale andava quindi applicato il coefficiente di 2,04 in base alla scala di equivalenza ISEE);
- b. pertanto, a fronte di un reddito mensile di € 460,28 e dell'importo mensile pari ad € 938,97 necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile ex art.68, comma 3, D.Lgs. 14/2019, la creditrice non avrebbe dovuto in alcun modo concedere un prestito;
- c. il contratto di credito n.202.206.717.301.64 del 31/05/2021 prevede invece il versamento di una rata mensile di rimborso pari a € 938,97;
- d. il merito creditizio della ricorrente pertanto non è stato correttamente valutato dalla creditrice Findomestic Banca s.p.a.;**

Tale scenario ha contribuito al formarsi dell'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte, con la creazione della condizione di sovraindebitamento, situazione che quindi non può essere scissa rispetto alla disponibilità dei soggetti finanziatori a concedere il credito.

Tanto basta a far ritenere violato l'art.124 bis T.U.B., non potendosi ritenere valutato correttamente il merito creditizio da parte degli istituti finanziari¹.

Le norme che disciplinano la concessione del credito al consumatore sono infatti caratterizzate da una valorizzazione effettiva del profilo della valutazione del merito creditizio del cliente-consumatore, unitamente alle norme sulla trasparenza del

¹ v. [Tribunale di Lecce 4 Maggio 2021 Est. Silvestrini](#); [Tribunale Roma 5 Novembre 2021 Est. Cardinali](#).

contratto, in modo tale da non porre su di un piano asimmetrico il rapporto finanziaria-cliente.

La giurisprudenza di merito sul punto ha dapprima “anticipato” il legislatore arrivando alle medesime conclusioni² e successivamente ha confermato tale impostazione confermando la necessità della valutazione del merito creditizio da parte del creditore³.

Orbene, l’attuale art.124-bis TUB, introdotto con il d.lgs.141/2010, affida all’intermediario una valutazione prognostica in ordine alla capacità del consumatore di restituire quanto erogatogli e, dunque, circa la solvibilità del soggetto, *“sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*⁴.

Il principio del “prestito responsabile”, già sotteso al disposto dell’art.8, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, che, letto alla luce del considerando n.22 della Direttiva 2014/17/UE, manifesta l’interesse del legislatore europeo verso un maggiore coinvolgimento dell’intermediario nelle attività valutative prodromiche alla concessione del credito, superando la prospettiva (inevitabilmente autolimitata) dell’auto-responsabilizzazione del consumatore e, dunque, convergendo verso una necessaria co-responsabilizzazione delle finanziarie.

La stessa Corte di Giustizia dell’Unione europea, dal canto suo ha riconosciuto che la direttiva sul credito ai consumatori mira a tutelare in via diretta questi ultimi contro i rischi derivanti non solo dagli abusi dell’intermediario, ma anche dal

² v. Tribunale di Napoli, 27 Ottobre 2020 Est. Graziano.

³ v. Tribunale di Forlì 7 Maggio 2021 Est. Vacca; Tribunale di Rimini 21 Gennaio 2021 Est. Lico; Tribunale Napoli Nord 16 Marzo 2021 Est. Rabuano; Tribunale di Benevento 26 Gennaio 2021 Est. Monteleone; Tribunale di Napoli 9 Giugno 2021 Est. Ferrara; Tribunale di Parma 18 Luglio 2021 Est. Vernizzi; Tribunale Messina 20 Dicembre 2021 Est. Minutoli; Tribunale Napoli 28 Giugno 2021 Est. Bernardi; Tribunale Napoli Nord 3 Giugno 2021 Est. Magliulo; Tribunale Napoli Nord 8 Marzo 2021 Est. Ferrara; Tribunale Napoli Nord 11 Luglio 2021 Est. Magliulo; Tribunale Napoli Nord 16 Marzo 2021 Est. Rabuano; Tribunale Napoli Nord 21 Aprile 2021 Est. Magliulo; Tribunale Torino 22 luglio 2021 Est. Nosegno.

⁴ v. Tribunale di Napoli, 21 ottobre 2020, Est. Graziano; Tribunale di Napoli, 8 luglio 2020, Giudice Dott. Graziano; Tribunale di Verona, 28 giugno 2019 Giudice Dott. Pagliuca.

sovraindebitamento e dall'insolvenza (cfr. [sentenza C-679/18 della Corte di Giustizia dell'UE](#), intervenuta su rinvio pregiudiziale di un Tribunale Ceco, si è pronunciata sull'interpretazione degli artt.8 e 23 della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per realizzare una tutela effettiva del consumatore, parte debole del rapporto, in situazione di inferiorità rispetto al professionista).

Di conseguenza è necessario che il giudice nazionale esamini d'ufficio il rispetto dell'obbligo di valutazione del merito creditizio da parte del creditore, anche alla luce dell'art.8 della citata Direttiva.

Infatti, la Corte ha avuto modo di rilevare che *“l'obbligo precontrattuale del creditore di valutare la solvibilità del debitore [...] contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo della direttiva 2008/48 che consiste [...] nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un'armonizzazione completa ed imperativa in una serie di settori fondamentali, [...] necessaria per garantire a tutti i consumatori dell'Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo”*.

La collocazione sistematica dell'art.124-bis TUB nel Titolo VI, dedicato alla trasparenza, conferma la rilevanza privatistica della norma richiamata e si segnala per la sua funzione, immanente all'obbligo di trasparenza, nella fase preliminare della concessione del credito in cui il consumatore va informato in maniera concreta per permettergli di compiere una scelta consapevole, al fine di evitarne il sovraindebitamento.

Tale rischio può essere evitato rendendo edotto il cliente/consumatore della sua complessiva situazione finanziaria e dei rischi collegati alla concessione di un nuovo finanziamento.

La finalità del sistema dovrebbe quindi essere quella di porre sullo stesso piano il consumatore ed il creditore nella fase precontrattuale, di modo che il primo non sia meramente destinatario di informazioni che, non essendo un tecnico, non è in grado di comprendere e che il secondo si attivi al fine di acquisire informazioni (anche

tramite banche dati) utili per fargli compiere un giudizio prognostico sulla solvibilità del cliente.

La previsione normativa è il frutto delle concrete modalità con le quali viene attuata l'attività degli istituti di credito i quali, anche solo per garantire la redditività della loro impresa dovrebbero essere interessati alla solvibilità dei loro clienti, mentre sotto un diverso profilo, sistematico, non dovrebbero concedere credito a chi sia considerato non meritevole.

Non va trascurato, inoltre, che gli intermediari creditizi sono soggetti professionali i quali sanno come gestire e minimizzare il rischio cui si espongono (il mercato degli NPL ne è l'esempio più lampante).

In questo quadro appare quindi insufficiente fornire al cliente-consumatore unicamente una serie di informazioni senza metterlo nella concreta condizione di poter compiere una scelta consapevole in grado di evitargli di sovraindebitarsi accedendo ad un credito insostenibile per far fronte alla pressante esigenza di vita quotidiana e non passando quindi dall'indebitamento consapevole e sopportabile (e quindi restituibile) all'insolvenza.

Dal canto loro gli intermediari creditizi hanno erogato finanziamenti nella prospettiva di poter cedere il proprio credito al momento opportuno (anche per esigenze di bilancio) e la normativa, di fatto, non consente di sanzionare sul piano contrattuale tali comportamenti, nonostante le previsioni della richiamata Direttiva 2008/48/CE che all'art. 23, intitolato "Sanzioni", così dispone: *"Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive"*.

Solo con l'introduzione dell'art.4-ter D.L.176/2020 che ha introdotto il comma 3-bis all'art.9 L.3/2012 il legislatore italiano ha previsto che deve essere il soggetto

finanziatore a valutare e tener conto del merito creditizio e ciò nel solco della sovraordinata disciplina europea⁵.

L'entrata in vigore anticipata del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza ha quindi avuto il merito di "responsabilizzare" il creditore nella concessione del credito e sanzionandone il comportamento nel caso in cui abbia colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento, violando i principi di cui all'art.124 bis TUB, prevedendo che non possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa anche se dissenziente rispetto al piano proposto, né far valere cause di inammissibilità, a meno che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

§.20 In ordine alla revoca della cessione del quinto

Ai fini della procedura è bene evidenziare che il reddito della ricorrente, derivante dal suo stipendio mensile, è, allo stato, gravato da una cessione del quinto dello stipendio collegata al summenzionato contratto di finanziamento stipulato con Futuro s.p.a. (Equilon - Gruppo Compass Banca s.p.a.).

Gli scriventi difensori ritengono che il reddito disponibile per il pagamento dei creditori nell'ambito della procedura di sovraindebitamento, con l'esclusione di quanto necessario per il mantenimento della ricorrente, debba essere considerato per il suo intero ammontare, quindi al lordo delle cessioni del quinto.

Il legislatore è di recente intervenuto sul punto e con l'art.4 ter della L.176/2020 pubblicata in G.U. il 24/12/2020 ha modificato l'art.8, comma 1-bis, L.3/2012,

⁵ La Corte di Giustizia europea ([sentenza C-679/18 della Corte di Giustizia dell'UE](#)) è chiara ed illuminante sul punto poiché afferma che l'obbligo di valutazione del merito creditizio "mira a tutelare i consumatori contro i rischi di sovraindebitamento e di insolvenza, contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo della direttiva 2008/48 che consiste, come emerge dai considerando 7 e 9 della medesima, nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un'armonizzazione completa ed imperativa in una serie di settori fondamentali, la quale è ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell'Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo (sentenza del 27 marzo 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, punto 42). Di conseguenza, tale obbligo riveste, per il consumatore, un'importanza fondamentale".

inserendo, dopo il comma 1, il comma 1 bis a mente del quale *“La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo”*.

La norma è stata riprodotta anche nel Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019), all’art. 67 co.3, secondo cui *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”*.

La norma richiama quindi il principio ormai pacifico di cui all’art.44 L.F. sull’inopponibilità ai creditori in concorso dei pagamenti successivi all’accertamento dell’insolvenza.

Di conseguenza la cessione deve essere revocata, anche in considerazione del fatto che afferisce a crediti futuri.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la L.3/2012, facendo riferimento alla situazione debitoria, richiama *“qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui il predetto non è in grado di far fronte”*.

In sintesi ciò implica che sono revocabili i finanziamenti dietro cessione del quinto e delega di pagamento, così consentendo al debitore di riappropriarsi della somma utile al sostentamento dignitoso della sua famiglia, destinando la parte residua ai creditori nel loro complesso, comprese le finanziarie e le banche con le quali aveva stipulato prestiti con cessione del quinto.

Ed infatti: la cessione di credito è un contratto di natura consensuale con efficacia obbligatoria, in cui l’effetto traslativo si verifica solamente quando il credito viene ad esistenza, non prima.

Il credito ceduto dal debitore alla banca/finanziaria è quindi un credito futuro che sorge soltanto nel momento in cui il cliente matura il diritto a percepire lo stipendio mensile.

Questa impostazione è coerente con i principi generali che governano la procedura da sovraindebitamento, quali la natura concorsuale e la parità di trattamento dei creditori, circostanza che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato allo stesso stralcio del credito subito dagli altri creditori.

Nella denegata ipotesi in cui tale revoca non venisse disposta si ridurrà proporzionalmente il reddito disponibile per la massa creditoria (con evidente lesione della par condicio creditorum) e ciò fermo restando la quantificazione delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare della ricorrente come su quantificate (con evidente danno per la massa creditoria).

§.21 In ordine alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Gli scriventi difensori ritengono che, nel presente caso, ricorrano tutti i presupposti di ammissione alla procedura di composizione della crisi di cui all'art. 67 D.Lgs. 14/2019.

La ricorrente, a fronte dell'art.2740 c.c. in forza del quale *“il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri”*, intende avvalersi della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore allo scopo di beneficiare, nei termini consentiti dalle norme di riferimento, del giusto tempo per definire al meglio delle sue concrete possibilità le pendenze in essere, onorare nei limiti della propria capacità reddituale e patrimoniale la propria debitoria ed evitare l'aggravamento della posizione per oneri, spese ed interessi di sorta.

Considerato che gli artt. 67 e seguenti D.Lgs. 14/2019 consentono la possibilità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri, la ricorrente formula la presente proposta

di composizione della crisi che vuole essere credibile, sostenibile, verificabile e motivata.

Si sottolinea che il controllo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità della proposta nei fatti, può essere svolto solo nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine della proposta a raggiungere gli obiettivi prefissati: verifica da effettuare in riferimento alle specifiche modalità indicate dalla ricorrente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta).

L'obiettivo primario è infatti il superamento dello stato di crisi conservando la possibilità di condurre una vita familiare decorosa, mettendo a disposizione dei creditori, sotto la vigilanza del nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, la quota parte del proprio reddito così come meglio precisato di seguito, con l'esclusione di quanto necessario per il decoroso sostentamento familiare e con l'esclusione dell'autovettura di proprietà, in considerazione del suo valore commerciale nullo o comunque di gran lunga inferiore rispetto alle spese per la vendita in conformità a quanto previsto dalla normativa in tema di esecuzione mobiliare ed in considerazione della sua necessità al fine di consentire gli spostamenti casa-lavoro della ricorrente.

§.22 Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

A fronte delle masse attive e passive come sopra evidenziate, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla ricorrente prevede l'erogazione delle somme di seguito specificate:

Situazione Debitoria				Proposta di ristrutturazione dei debiti	
Qualificazione	Creditore	Domicilio digitale	Debito residuo	% offerta	Totale
prededuzione					
privilegio generale art.2751 bis, comma 1, n.2) c.c.					
privilegio generale art.2751 bis, comma 1, n.2) c.c.					
privilegio generale grado 7° artt.2758 e 2749 cc.n.7 art.2778 c.c.					
privilegio generale grado 18° artt.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.					
privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. u.c. e n.20 art.2778 c.c.					
privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. u.c. e n.20 art.2778 c.c.					
chirografario					
chirografario					
chirografario					
chirografario					
chirografario					
chirografario					
chirografario					
chirografario					
chirografario					
chirografario					
chirografario					
Totale			27.222.222,22		27.222.222,22
Totale senza prededuzione					

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla ricorrente prevede in definitiva il versamento di n. 75 rate mensili da euro 300,00 cadauna, a partire dal mese successivo all'omologazione della proposta, per un totale di € 22.417,91, che la ricorrente verserà direttamente ai creditori mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN che gli stessi forniranno in caso di omologa, oltre alla somma di €) in favore dell'OCC nel caso in cui, terminata l'esecuzione ed esaminata la relazione finale presentata dal professionista f.f. di OCC, il Giudice Delegato riterrà di procedere alla liquidazione del compenso e ne autorizzerà il pagamento, tenendo conto della diligenza dell'OCC.

Con tali somme si soddisferebbero il credito prededucibile dell'OCC e quello privilegiato degli Avv.ti Mola e Volpe per il 100% del loro ammontare, il 100% dei crediti privilegiati di Agenzia delle Entrate, di Regione Puglia e Comune di Bari, il 12,90% dei crediti chirografari, mediante il seguente piano di pagamenti:

- ❖ a partire dal primo mese successivo all'omologazione sarà soddisfatto il credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 c.c. degli Avv.ti Mola e Volpe nella misura del 100% del credito vantato (pari a € 5.450,00) mediante i seguenti versamenti:
 - (rate 1-18) con le prime diciotto rate di € 300,00;
 - (rata 19) con la successiva rata n. 19 per € 50,00;

- ❖ a partire dal 19° mese successivo all'omologazione saranno soddisfatti i crediti con privilegio generale di settimo grado ex artt.2758 e 2749 c.c. e n.7 art.2778 c.c. di Agenzia delle Entrate (pari a € 310,37), nella misura del 100,00% del credito vantato per un totale di € 310,37, mediante i seguenti versamenti:
 - (rata 19) con la rata n.19 per € 250,00;
 - (rata 20) con la successiva rata n. 20 per € 60,37;

- ❖ a partire dal 20° mese successivo all'omologazione saranno soddisfatti i crediti con privilegio generale di diciottesimo grado ex artt.2752 e 2749 c.c. e n.18 art.2778 c.c. di Agenzia delle Entrate (pari a € 5.331,37), nella misura del 100,00% del credito vantato per un totale di € 5.331,37, mediante i seguenti versamenti:
 - (rata 20) con la rata n.20 per € 239,63;
 - (rate 21-36) con le successive sedici rate di € 300,00;
 - (rata 37) con la rata n.38 per € 291,74;

- ❖ a partire dal 37° mese successivo all'omologazione sarà soddisfatto il credito con privilegio generale di ventesimo grado ex artt.2752 u.c. e 2749 c.c. n.20 art.2778 c.c. di Regione Puglia, pari ad € 611,60, e del Comune di Bari, pari ad € 162,32, nella misura del 100,00% del credito vantato (per un totale di € 773,92), mediante i seguenti versamenti:
 - (rata 37) con la rata n.38 per € 8,26;
 - (rate 38-39) con le successive due rate di € 300,00;
 - (rata 40) con la rata n.41 rata per € 165,66;

- ❖ a partire dal 40° mese successivo all'omologazione saranno soddisfatti i crediti chirografari di Prefettura di Bari pari ad € 4.609,98 nella misura del 12,90% del credito vantato (per un totale di € 594,76), del Comune di Bari pari ad € 4.009,13 nella misura del 12,90% del credito vantato (per un totale di € 517,24), del Tribunale di Foggia pari ad € 150,00 nella misura del 12,90% del credito vantato (per un totale di € 19,35), del Tribunale per i minorenni di Taranto pari ad € 291,82 nella misura del 12,90% del credito vantato (per un totale di € 37,65), del Comune di Bitonto pari a € 243,20 nella misura del

12,90% del credito vantato (per un totale di € 31,38), di Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. pari ad € 1.336,32 nella misura del 12,90% del credito vantato (per un totale di € 172,41), di Santander Consumer Bank s.p.a. pari ad € 3.179,68 nella misura del 12,90% del credito vantato (per un totale di € 410,23), di Futuro s.p.a. (Equilon) pari ad € 13.500,00 nella misura del 12,90% del credito vantato (per un totale di € 1.741,72), di Findomestic s.p.a. pari ad € 59.805,66 nella misura del 12,90% del credito vantato (per un totale di € 7.715,89) mediante i seguenti versamenti:

- (rata 40) con la rata n.40 per € 134,34;
- (rate 41-74) con le successive trentaquattro rate di € 300,00;
- (rata 75) con la successiva rata n. 75 di € 217,91;

- ❖ a partire dal 75° mese successivo all'omologazione sarà soddisfatto il credito prededucibile dell'OCC - nel caso in cui, terminata l'esecuzione ed esaminata la relazione finale presentata dal professionista facente funzioni di O.C.C., il Giudice Delegato riterrà di procedere alla liquidazione del compenso e ne autorizzerà il pagamento, tenendo conto della diligenza dell'O.C.C.

Il piano dei pagamenti è sintetizzato secondo il seguente schema:

	Totali	Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. Avv.ti Mola e Volpe	privilegio generale grado 7° artt.2758 e 2749 cc.n.7 art.2778 c.c.	privilegio generale grado 18° artt.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.	privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. u.c. e n.20 art.2778 c.c.	Chirografari	Prededuazione OCC
Rata n.	€ 26.417,91	€ 5.450,00	€ 310,37	€ 5.331,37	€ 773,92	€ 10.552,25	€ 4.000,00
1	€ 300,00	€ 300,00					
2	€ 300,00	€ 300,00					
3	€ 300,00	€ 300,00					
4	€ 300,00	€ 300,00					

5	€ 300,00	€ 300,00					
6	€ 300,00	€ 300,00					
7	€ 300,00	€ 300,00					
8	€ 300,00	€ 300,00					
9	€ 300,00	€ 300,00					
10	€ 300,00	€ 300,00					
11	€ 300,00	€ 300,00					
12	€ 300,00	€ 300,00					
13	€ 300,00	€ 300,00					
14	€ 300,00	€ 300,00					
15	€ 300,00	€ 300,00					
16	€ 300,00	€ 300,00					
17	€ 300,00	€ 300,00					
18	€ 300,00	€ 300,00					
19	€ 300,00	€ 50,00	€ 250,00				
20	€ 300,00		€ 60,37	€ 239,63			
21	€ 300,00			€ 300,00			
22	€ 300,00			€ 300,00			
23	€ 300,00			€ 300,00			
24	€ 300,00			€ 300,00			
25	€ 300,00			€ 300,00			
26	€ 300,00			€ 300,00			
27	€ 300,00			€ 300,00			
28	€ 300,00			€ 300,00			
29	€ 300,00			€ 300,00			
30	€ 300,00			€ 300,00			
31	€ 300,00			€ 300,00			
32	€ 300,00			€ 300,00			
33	€ 300,00			€ 300,00			
34	€ 300,00			€ 300,00			
35	€ 300,00			€ 300,00			
36	€ 300,00			€ 300,00			
37	€ 300,00			€ 291,74	€ 8,26		
38	€ 300,00				€ 300,00		
39	€ 300,00				€ 300,00		
40	€ 300,00				€ 165,66	€ 134,34	
41	€ 300,00					€ 300,00	
42	€ 300,00					€ 300,00	

43	€ 300,00					€ 300,00	
44	€ 300,00					€ 300,00	
45	€ 300,00					€ 300,00	
46	€ 300,00					€ 300,00	
47	€ 300,00					€ 300,00	
48	€ 300,00					€ 300,00	
49	€ 300,00					€ 300,00	
50	€ 300,00					€ 300,00	
51	€ 300,00					€ 300,00	
52	€ 300,00					€ 300,00	
53	€ 300,00					€ 300,00	
54	€ 300,00					€ 300,00	
55	€ 300,00					€ 300,00	
56	€ 300,00					€ 300,00	
57	€ 300,00					€ 300,00	
58	€ 300,00					€ 300,00	
59	€ 300,00					€ 300,00	
60	€ 300,00					€ 300,00	
61	€ 300,00					€ 300,00	
62	€ 300,00					€ 300,00	
63	€ 300,00					€ 300,00	
64	€ 300,00					€ 300,00	
65	€ 300,00					€ 300,00	
66	€ 300,00					€ 300,00	
67	€ 300,00					€ 300,00	
68	€ 300,00					€ 300,00	
69	€ 300,00					€ 300,00	
70	€ 300,00					€ 300,00	
71	€ 300,00					€ 300,00	
72	€ 300,00					€ 300,00	
73	€ 300,00					€ 300,00	
74	€ 300,00					€ 300,00	
75	€ 300,00					€ 217,91	€ 82,09
76	€ 300,00						€ 300,00
77	€ 300,00						€ 300,00
78	€ 300,00						€ 300,00
79	€ 300,00						€ 300,00
80	€ 300,00						€ 300,00

81	€ 300,00						€ 300,00
82	€ 300,00						€ 300,00
83	€ 300,00						€ 300,00
84	€ 300,00						€ 300,00
85	€ 300,00						€ 300,00
86	€ 300,00						€ 300,00
87	€ 300,00						€ 300,00
88	€ 300,00						€ 300,00
89	€ 17,91						€ 17,91
Totale	€ 26.417,91	€ 5.450,00	€ 310,37	€ 5.331,37	€ 773,92	€ 10.552,25	€ 4.000,00

La proposta di soddisfacimento così prospettata appare più conveniente per i creditori privilegiati e quelli chirografari, considerato che nell'alternativa liquidatoria si soddisferebbero in misura inferiore, come più innanzi precisato.

La rata mensile di € 300,00 messa a disposizione della procedura è stata calcolata tenendo conto dei redditi prodotti, pari a ca. percepiti dalla ricorrente e delle spese familiari quantificate in €

§.23 In ordine alla fattibilità del piano proposto

Si evidenzia che l'emolumento percepito dalla ricorrente garantisce, al netto di eventi assolutamente imprevedibili, la fattibilità del piano proposto.

Con riferimento alla durata, si evidenzia che, per i crediti privilegiati, a fronte della mancata realizzazione del loro credito in tempi brevi, il piano prevede in ogni caso il soddisfacimento in misura superiore all'alternativa liquidatoria.

Con riferimento ai crediti chirografari si ribadisce che l'alternativa liquidatoria li vedrebbe soddisfatti in misura inferiore rispetto al piano di ristrutturazione proposto.

Nel contempo la somma mensile destinata a soddisfare i bisogni essenziali della ricorrente e della sua famiglia consentirebbe un sostentamento dignitoso, dato che la somma mensile messa a disposizione della procedura è stata calcolata in considerazione delle spese necessarie al sostentamento, come sopra riportate, che

rendono per un verso sostenibile la proposta e per altro verso conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Analoghe procedure hanno ricevuto il vaglio positivo della giurisprudenza prevedendo una dilazione analoga se non superiore ed un soddisfacimento del ceto chirografario oltremodo inferiore (pari al 2,5%).

Gli scriventi difensori sottolineano come il piano di composizione della crisi da sovraindebitamento che preveda il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali, seppur con percentuali diverse, realizzi la funzione economica dell'istituto, che, essendo di natura concordataria, non può prescindere dalla previsione di un soddisfacimento che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore al momento di apertura del concorso.

Sotto un diverso profilo, in letteratura è stato sottolineato, con riferimento al concordato con continuità aziendale, ma con considerazioni che possono essere trasposte alla procedura di composizione della crisi, che in base al principio di responsabilità patrimoniale (il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri) la valutazione sul rispetto della regola posta dall'art.2740 c.c. e, soprattutto sul grado di tutela dell'interesse dei creditori che essa esprime, deve tenere conto non solo dei beni attuali del debitore, ma anche dei beni futuri, intesi come beni sopravvenuti successivamente rispetto al sorgere dell'obbligazione e sui quali il creditore non poteva originariamente fare affidamento, comprensivi quindi anche dei beni e diritti che sopravvengono rispetto all'apertura della procedura di concordato (e di sovraindebitamento).

Nell'ambito delle procedure concorsuali l'art.2740 c.c. ha quindi la sua più puntuale applicazione imponendo di verificare se, nell'interesse dei creditori, sia più conveniente la liquidazione dell'intero patrimonio attuale del debitore -che può determinare dei limiti alla capacità dello stesso di acquisire beni futuri con i quali adempiere le proprie obbligazioni- ovvero sia più conveniente non liquidare parte dei beni attuali che contribuiranno alla realizzazione di risorse economiche future garantendo un più elevato grado di soddisfazione degli stessi creditori.

La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dalla ricorrente è senza ombra di dubbio conveniente per il ceto creditorio, in considerazione della maggior somma offerta rispetto alla somma ricavabile a mezzo dell'alternativa liquidatoria.

Sotto un diverso profilo, in base a un giudizio di tipo prognostico, la proposta consente di realizzare beni futuri di natura reddituale da destinare in parte al soddisfacimento del ceto creditorio.

Con riferimento all'indicazione presumibile dei costi della procedura, invece, al netto di quanto indicato come spese in prededuzione dell'Organismo di composizione della crisi, si annoverano unicamente i costi di tenuta del conto corrente, da quantificarsi, sul quale transiteranno le somme destinate ai creditori.

§.24 In ordine all'ammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Si richiama sul punto la giurisprudenza in tema di concordato preventivo, secondo l'orientamento inaugurato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.1521/2013 che, in tema di controllo della fattibilità economica del concordato, prevede che il Tribunale, al fine dell'ammissione del debitore alla procedura, deve provvedere ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano dalla sola prospettiva strettamente giuridica (compatibilità del piano con norme inderogabili), e non anche dalla prospettiva economica (realizzabilità nei fatti del piano medesimo), salvo che il piano non sia viziato da manifesta inettitudine al raggiungimento degli obiettivi prefissati da individuarsi, nel caso concreto, con riguardo alle modalità indicate dal proponente per superare la crisi.

Con riferimento ai crediti privilegiati si evidenzia che la proposta prevede il loro soddisfacimento in misura integrale, mentre, con riferimento ai crediti chirografari, si evidenzia che la proposta prevede il loro soddisfacimento in misura superiore secondo quanto di seguito esposto (il); nella proposta di ristrutturazione dei

debiti del consumatore a fronte dell'8,30% ricavabile con l'ipotetica liquidazione controllata).

Si ritiene quindi, in linea con quanto su riportato, che la proposta formulata sia formalmente e sostanzialmente rispettosa delle norme inderogabili di legge che regolano l'istituto, motivo per il quale, esclusa la manifesta inidoneità del piano, si chiede l'ammissione della ricorrente alla procedura.

§.25 Valutazioni in ordine alla convenienza della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto alla liquidazione controllata ex art. 268 e ss. D.Lgs.14/2019

Con riferimento alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, si espone quanto segue.

Si rammenta, preliminarmente, che, ai sensi dell'art.67, comma 4, D.Lgs.14/2019, è possibile prevedere che *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”*.

Orbene, a fronte della previsione dell'art.268, comma 4, lett. a), b), c) e d), D.Lgs.14/2019, la massa dei creditori concorsuali potrebbe, teoricamente, contare sull'attivo disponibile costituito dalla vendita dell'immobile di proprietà della ricorrente e sulla differenza tra ciò che la debitrice guadagna con la sua attività e quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia.

In particolare, il totale dell'attivo patrimoniale ammonta prudenzialmente ad € 24.750,00, somma calcolata in base alle seguenti considerazioni in ordine all'attivo patrimoniale immobiliare e mobiliare:

- il valore dell'immobile di proprietà della ricorrente, acquistato in data 17.6.2021 al prezzo di _____), nell'ipotetica procedura di liquidazione del patrimonio potrebbe, nella migliore delle ipotesi, essere aggiudicato al primo tentativo di vendita con un ribasso del 25% e pertanto per _____);
- la ricorrente percepisce mensilmente, dalla sua attività lavorativa in qualità di dipendente, una retribuzione media di circa _____ e, considerando che le spese familiari ammontano ad _____) e che nell'ipotesi liquidatoria l'unico immobile nella quale il nucleo familiare risiede sarebbe messo all'asta, con conseguente necessità di farsi carico anche delle spese per un canone di locazione di un immobile, la differenza tra quanto guadagnato (_____ , detratte le spese familiari (€ _____) e un canone di locazione (stimabile in non meno di € _____)), non consentirebbe di porre alcunché a beneficio della massa dei creditori.

Sulla somma ipoteticamente realizzabile con la procedura di liquidazione del patrimonio troverebbero soddisfazione integrale il compenso dell'O.C.C., degli scriventi difensori, del liquidatore e dei creditori privilegiati, mentre i crediti chirografari sarebbero soddisfatti per l'8,30% del loro ammontare, come da prospetto riepilogativo che segue.

Situazione Debitoria				Liquidazione controllata	
Qualificazione	Creditore	Domicilio digitale	Debito residuo	% offerta	Totale
prededuzione					
prededuzione					
privilegio generale art.2751 bis, comma 1, n.2) c.c.					
privilegio generale art.2751 bis, comma 1, n.2) c.c.					
privilegio generale grado 7° artt.2758 e 2749 cc.n.7 art.2778 c.c.					
privilegio generale grado 18° artt.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.					
privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. u.c. e n.20 art.2778 c.c.					
privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. u.c. e n.20 art.2778 c.c.					
chirografario					
chirografario					
chirografario					
chirografario					
chirografario					
chirografario					
chirografario					
chirografario					
chirografario					
chirografario					
chirografario					
Totale					
Totale senza prededuzione					

Sotto il profilo della fattibilità giuridica ed economica la proposta di accordo è quindi rispettosa del dato normativo nella misura in cui mette a disposizione per i creditori muniti di privilegio, una percentuale di soddisfazione in questo caso pari (essendo al 100%) rispetto a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

La giurisprudenza di merito concorda sul punto, evidenziando la fattibilità economica e giuridica in scenari simili a quello oggetto della presente procedura.

Il piano di pagamenti proposto prevede inoltre la soddisfazione dei crediti secondo una sequenza temporale che vedrà soddisfatti i crediti secondo l'ordine di prelazione e quindi soddisfacendo prioritariamente i crediti privilegiati di rango superiore per poi passare ai gradi inferiori e, solo infine, ai crediti chirografari.

In conclusione, la proposta di piano del consumatore formulata dalla ricorrente è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfazioni così riepilogate:

Proposta				
Prededuzione	privilegio generale grado 7° artt.2758 e 2749 cc.n.7 art.2778 c.c.	privilegio generale grado 18° artt.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.	privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. u.c. e n.20 art.2778 c.c.	chirografario

Mentre, nell'ipotetica alternativa liquidatoria le percentuali di soddisfazione sarebbero le seguenti:

Alternativa liquidazione controllata				
Prededuzione	privilegio generale grado 7° artt.2758 e 2749 cc.n.7 art.2778 c.c.	privilegio generale grado 18° artt.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.	privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. u.c. e n.20 art.2778 c.c.	chirografario

Sulla base di tali risultanze si può quindi serenamente ribadire la convenienza per i creditori concorsuali della proposta di accordo di composizione della crisi formulata dal ricorrente rispetto all'alternativa liquidatoria.

§.26 Durata del piano proposto

Fermo restando quanto evidenziato in ordine alla fattibilità e alla convenienza del piano proposto, con riferimento alla durata va rimarcata l'assenza di un dato normativo univoco che stabilisca il perimetro temporale della durata dei piani di sovraindebitamento.

Tale carenza comporta che l'interpretazione giurisprudenziale, nella valutazione del bilanciamento degli interessi contrapposti (durata ragionevole ed effettività della tutela giurisdizionale) debba tenere conto della ratio del Codice della Crisi e del suo fine sociale, dando rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del sovraindebitato, ammettendo quindi dilazioni anche rilevanti (tra i 7 e i 25 anni)⁶.

Da ultimo il Tribunale di Bari ha ammesso dilazioni rispettivamente per 10 anni ([Tribunale Bari 23 Marzo 2022 Est. Napoliello](#)) e per 15,5 anni ([Tribunale Bari 25 Marzo 2022 Est. De Palma](#)).

In definitiva non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori siano maggiormente tutelati con una proposta di ristrutturazione che preveda una durata

⁶ v. [Tribunale di Milano 17 Marzo 2022 Est. Barbieri](#); [Tribunale di Trapani 18 Gennaio 2021 Est. Ciulla](#); [Tribunale di Como 24 Maggio 2018 Est. Petronzi](#); [Tribunale Napoli Nord 24 Maggio 2021 Est. Di Giorgio](#); Tribunale di Catania, decreti del 27.04.2016, 17.05.2016, 12.07.2016, 15.09.2016; Tribunale di Napoli, decreti del 28.10.2015, 18.02.2017, Tribunale di Parma, decreto del 25.07.2018. [Cassazione civile n. 27544/2019 Est. Campese](#) e [Cassazione civile n. 17834/2019 Est. Terrusi](#), [Tribunale Nola 31 Gennaio 2022 Est. Paduano](#).

superiore ai 5-7 anni piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore⁷.

Va inoltre considerato che il legislatore prevede - con riferimento ai crediti di natura fiscale e previdenziale - la possibilità di un dilazionamento molto più lungo (rateizzazione fino a 120 mesi *ex art.19, comma 1 quinquies*, D.P.R. 602/1973) rispetto ai termini ricavabili dalla c.d. Legge Pinto e che un'interpretazione restrittiva - soprattutto con riferimento alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore - che nega l'ammissibilità del piano sulla base della durata ultraquinquennale, si pone in contrasto con la *ratio* sottesa al CCII e con il principio della c.d. *second chance* che trova fondamento nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (Regolamento UE 848/2015, Considerando n. 10).

I parametri utili da tenere in considerazione sono quelli delle possibili rateizzazioni delle imposte erariali (che possono arrivare sino a 10 anni) e l'età del debitore, rapportata alla vita media degli uomini (79,3) o delle donne (84,6).

Orbene, come affermato dalla richiamata giurisprudenza⁸ non è possibile determinare aprioristicamente una tempistica senza tenere conto della specificità del caso concreto e della proposta formulata, attesa la ratio del CCII di matrice comunitaria ispirata all'esigenza di tutela dell'impresa e del consumatore in crisi da sovraindebitamento⁹.

Ne consegue che la presente proposta di piano in 80 mesi, appare rispettosa del dato normativo nazionale ed europeo.

§.27 L'attestazione del professionista facente funzioni di O.C.C.

In allegato alla presente proposta si deposita l'attestazione pervenuta dall'O.C.C., il quale, in possesso dei requisiti prescritti ed in conformità a quanto previsto dalle

⁷ [Cassazione civile n. 27544/2019 Est. Campese](#) e [Cassazione civile n. 17834/2019 Est. Terrusi](#).

⁸ [Tribunale di Como 24 Maggio 2018 Est. Petronzi](#)

⁹ [Cassazione civile n. 27544/2019 Est. Campese](#)

norme di cui al D. Lgs. 14/2019, ha redatto l'elaborato al quale si rimanda per ogni approfondimento.

Qui preme sono osservare per completezza espositiva che l'attestatore:

- ha sottoposto a verifica i dati patrimoniali del ricorrente accertando la loro veridicità;
- ha verificato la fattibilità della proposta e del piano presentati attestando la convenienza rispetto all'alternativa esecutivo/liquidatoria manifestando parere favorevole circa la funzionalità del piano al miglior soddisfacimento dei creditori.

§.28 Conclusioni

Per tutte le ragioni esposte, la ricorrente, sig.ra Santoro Isabella, *ut supra* rappresentata e difesa e con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi,

- vertendo in una condizione di oggettivo sovraindebitamento;
- considerato che la proposta formulata soddisfa i requisiti previsti dal CCII;
- considerato che il piano proposto è idoneo alla migliore soddisfazione del ceto creditorio, avendo allo stesso tempo modo di offrire a sé stessa una possibilità di azzeramento del debito, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt.67 e ss. D.Lgs. 14/2019

CHIEDE

all'III.mo Tribunale adito,

in via principale:

- ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia disporre la pubblicazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore in apposita area del sito web del Tribunale di Bari e/o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;


- di disporre, sotto pena di nullità, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e di disporre sequestri conservativi ed acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta di piano del consumatore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- che verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano e risolta ogni altra eventuale contestazione, anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, l'Ecc.mo Tribunale adito omologhi la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, disponendo per il relativo provvedimento una forma di pubblicità.

Si depositano, unitamente alla presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, i documenti come da separato indice.

Con espressa riserva di modificare e/o integrare la produzione documentale.


Bari, 21/2/2023

Isabella Santoro



è autentica

Avv. Ezio Mola



Avv. Alessandro Volpe

